



## **SOVRAINDEBITAMENTO E CONSUMATORE INCOLPEVOLE, IMPORTANTE PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI TRANI**

**A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)**

### **INDICE**

#### **1 INTRODUZIONE**

#### **2 IL DECRETO**

#### **3 CONCLUSIONI**

#### **1 INTRODUZIONE**

Ci sono debiti che nascono da scelte avventate. E ce ne sono altri che, invece, si formano lentamente, quasi in silenzio, mentre una famiglia cerca semplicemente di restare in piedi.-

Mutui, finanziamenti, impegni economici accumulati nel tempo, spese improvvise e costi professionali divenuti insostenibili: il sovraindebitamento, molto spesso, non nasce da leggerezza o irresponsabilità, ma da una crisi economica che cresce lentamente, fino a travolgere la serenità e la stabilità della famiglia.-

Si inserisce in questo scenario il **decreto del Tribunale Ordinario di Trani del 13 marzo 2026**, a firma del Giudice Maria Azzurra Guerra, che rappresenta una pronuncia di particolare interesse nell'ambito della **ristrutturazione dei debiti del consumatore**, così come oggi disciplinata dal **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**.-

La vicenda riguardava una famiglia gravata da una esposizione debitoria complessiva pari a **euro 254.388,10**. Una situazione maturata nell'arco di quasi vent'anni e dovuta, secondo quanto ricostruito nel provvedimento, non solo alla presenza di mutui ipotecari e finanziamenti, ma anche a rilevantissimi oneri professionali affrontati in relazione a vicende penali personali, poi concluse con **assoluzione piena**.-

Il quadro sottoposto al Tribunale, dunque, non è quello di un indebitamento superficiale o fraudolento, ma quello di una difficoltà economica reale, complessa, documentata, radicata nel tempo e divenuta ormai incompatibile con la regolare capacità reddituale della famiglia.-

## **2 IL DECRETO**

I debitori – assistiti dall'avv. Domenico Maldarelli – avevano proposto un piano fondato sul pagamento di **euro 130.000,00** in un arco di **quindici anni**, con soddisfacimento parziale dei creditori.-

Nel provvedimento, il Tribunale di Trani ha compiuto tutte le verifiche richieste dal sistema normativo:

- la propria competenza,
- la qualificazione soggettiva dei ricorrenti come consumatori,
- la completezza della documentazione,
- l'effettiva sussistenza dello stato di sovraindebitamento;
- l'assenza di elementi ostativi legati a precedenti procedure o a condotte abusive.

Ma il vero cuore della decisione sta in un altro passaggio: quello relativo alla **meritevolezza**.

Il Giudice, infatti, esclude che nella genesi dell'indebitamento possano ravvisarsi profili di **frode, mala fede o colpa grave**. Ed è un punto decisivo, perché conferma come il giudizio sulla persona del debitore non possa essere superficiale o moralistico, ma debba fondarsi su una ricostruzione seria della storia economica, familiare e patrimoniale che ha condotto alla crisi.

A rafforzare questo impianto vi è la valorizzazione della relazione redatta dall'OCC, ritenuta adeguata, completa e coerente rispetto ai requisiti di legge. -

Con l'apertura della procedura, il Tribunale ha disposto

- **la sospensione della procedura esecutiva immobiliare già pendente** sul bene dei debitori, nonché il divieto di avvio di nuove azioni esecutive o cautelari sul loro patrimonio;
- **ha negato la sospensione del fermo amministrativo** gravante sull'autoveicolo di proprietà, ritenendo non dimostrata la funzionalità del mezzo rispetto alla esecuzione del piano;
- **ha negato la** sospensione della **cessione del quinto dello stipendio** e della **delegazione di pagamento.**-

Non si tratta, quindi, di una decisione automatica o meramente compassionevole. Il Tribunale non cancella i debiti perché la situazione è difficile, ma valuta se quella difficoltà sia stata affrontata con correttezza, trasparenza e assenza di condotte abusive.-

Di particolare interesse è, infine, anche il passaggio relativo al **compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi.**-

Sul punto, il Tribunale adotta una linea netta: il compenso dell'OCC non può essere lasciato a una semplice autodeterminazione privata né può essere considerato definitivamente acquisito in corso di procedura. La sua liquidazione dovrà essere operata **dal Giudice solo all'esito della fase esecutiva**, previa verifica dell'effettiva esecuzione del piano, della sostenibilità complessiva dell'operazione e della diligenza concretamente tenuta dall'organismo.

È una puntualizzazione importante, perché ribadisce un principio fondamentale: **anche i costi della procedura devono restare dentro un perimetro di controllo giurisdizionale**, così da non compromettere l'equilibrio del piano e la sua reale praticabilità.

### **3 CONCLUSIONI**

Il messaggio che emerge è chiaro: il sistema non nasce per premiare chi si sottrae ai propri obblighi, ma per consentire, quando ne ricorrano i presupposti, una **ristrutturazione controllata del debito**, riservata a chi si presenti dinanzi al giudice con trasparenza, serietà e meritevolezza.-